

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini "rete pubblica di comunicazioni" e "servizio di comunicazione elettronica" hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

* GU: inserire il numero di riferimento della direttiva contenuto **nel documento PE-CONS 75/13**.

1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).